

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il riconoscimento di un'agevolazione tariffaria ulteriore ed indipendente rispetto al bonus idrico che sarà previsto e regolamentato dall'Autorità ARERA e da quello che potrà essere riconosciuto dall'AIT a favore delle Utenze che versano in condizioni socio/economiche disagiate. Le risorse finanziarie necessarie a garantire la copertura di questi minori ricavi tariffari sono reperite dal Fondo Utenze Disagiate (F.U.D.) appositamente costituito.
2. I beneficiari delle agevolazioni tariffarie, di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere:
 - a) le Utenze domestico residenti dirette (singole) o indirette (condominiali) in condizioni di disagio economico sociale che hanno fatto richiesta di accesso al Bonus Sociale Idrico;
 - b) le Utenze che, tramite esplicita richiesta al Gestore, a prescindere dalla tipologia di utilizzo, versano, anche momentaneamente, in una situazione di obiettiva difficoltà che comporta una diminuzione considerevole del reddito, che può trovare causa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente. In ogni caso, si considerano cause soggettive ostative:
 - b₁) lo stato di salute proprio (dell'intestatario del contratto) o di uno o più componenti il nucleo ISEE ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca al soggetto e/o al convivente di svolgere la normale attività lavorativa;
 - b₂) qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del pagamento.
3. In ogni caso, le agevolazioni concesse non potranno superare l'ammontare delle spese per consumi idrici annuali già maturate, oppure maturande successivamente alla data di presentazione della domanda riferite al periodo di riconoscimento dell'agevolazione. Le agevolazioni previste per coloro che possono accedere al F.U.D. si cumulano con quelle previste dalle Autorità ARERA e/o AIT.

Art. 2 - Soggetti che beneficiano delle agevolazioni

1. Hanno diritto a concorrere alle agevolazioni del F.U.D., di cui al successivo articolo 7, le Utenze dirette, a condizione che il contratto di fornitura idrica per il quale si richiede l'agevolazione sia intestato ad uno dei componenti il nucleo ISEE e sia garantita la coincidenza:
 - a) della residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con l'indirizzo di fornitura del medesimo contratto;
 - b) del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con il nominativo di un componente il nucleo ISEE.
2. Per gli Utenti indiretti, l'agevolazione è riconosciuta a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'Utenza condominiale.

Art. 3 - Soggetti che non possono beneficiare delle agevolazioni

1. Sono esclusi dalle agevolazioni i soggetti che non rispondono ai requisiti specificati nei precedenti articoli e nel successivo articolo 6.

Art. 4 - Modalità di richiesta delle agevolazioni da parte dell'Utente

1. Le richieste di adesione al F.U.D. possono essere presentate:
Per le Utenze di cui all'articolo 1 punto 2 a): esclusivamente tramite l'accesso al Bonus Sociale Idrico, in questa ipotesi il diritto viene acquisito in maniera automatica tramite il portale senza la necessità di presentare una diversa domanda.
Per le Utenze di cui all'articolo 1 punto 2 b):
 - a) dall'intestatario dell'Utenza o avente titolo di cui all'articolo 2 comma 1 e 2;
 - b) dai Servizi Sociali territorialmente competenti;
 - c) da Istituti/Enti/Uffici Comunali aventi titolo;
 - d) dai Sindaci o loro delegati delle Amministrazioni del territorio gestito dalla Società.
2. Le richieste devono pervenire utilizzando i canali ufficiali della Società di cui al successivo articolo 13.

Art. 5 - Termini di presentazione delle istanze

1. Non esistono termini perentori per presentare domanda di accesso al F.U.D., la validità è annuale e la scadenza segue la validità del Bonus Sociale Idrico.

Art. 6 – Controllo documentazione presentata e sanzioni

1. GAIA S.p.A. si riserva di operare tutti i controlli che riterrà necessari per accertare la veridicità della documentazione presentata.
2. Nel caso in cui la dichiarazione risulti mendace, oltre ad essere applicate le sanzioni previste dalla legge, decadranno tutte le agevolazioni sin dall'origine, per cui l'interessato si costituirà immediatamente debitore nei confronti di GAIA S.p.A. per una somma corrispondente all'agevolazione già erogata/riconosciuta in bolletta, oltre agli interessi di mora e alla penale prevista nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Art. 7 - Misura delle agevolazioni

1. In caso di approvazione della domanda di accesso al F.U.D., con i limiti di cui all'articolo 1, l'Utente verrà avvisato tramite risposta scritta nei tempi indicati al successivo articolo 10. L'agevolazione consiste nell'erogazione/riconoscimento di un bonus/sconto inserito in bolletta con la voce specifica "Tutela F.U.D." nelle seguenti modalità:
 - a) Per le Utenze dirette con tipologia domestico residente l'importo dell'Agevolazione è pari alla somma dei corrispettivi dei servizi acquedotto, fognatura e depurazione, cioè l'ammontare della quota variabile, presenti in bolletta e corrispondenti ai consumi dell'anno di presentazione della richiesta. L'importo dell'agevolazione sarà decurtato da altre eventuali agevolazioni riconosciute in bolletta (Bonus Sociale Idrico e/o Bonus Idrico Integrativo). L'Agevolazione sarà erogata nella prima bolletta utile, emessa successivamente alla data di ammissione al Fondo.
 - b) Per le Utenze indirette con tipologia domestico residente il beneficio sarà calcolato nella seguente modalità:

$$T^{fud} = (T^a + T^f + T^d) * 18,25 * i$$

dove:

T^{fud} - rappresenta il bonus/sconto F.U.D.

T^a - rappresenta l'importo della tariffa agevolata del servizio acqua.

T^f - rappresenta l'importo della tariffa di fognatura, se soggetta.

T^d - rappresenta l'importo della tariffa di depurazione, se soggetta.

18,25 (50 litri giorno *365) - rappresenta il quantitativo minimo annuo, di cui al DPCM del 13/10/2016, stabilito per legge per il soddisfacimento dei bisogni personali.

i - rappresenta il numero dei componenti del nucleo familiare.

- c) L'importo sarà erogato in un'unica soluzione tramite assegno intestato al titolare dell'agevolazione. Per le Utenze diverse da quelle di cui al punto a) e b) la somma verrà calcolata applicando al consumo annuo di acqua la tariffa base, oltre allo stesso quantitativo rapportato alla tariffa di fognatura e depurazione, se soggetta. La formula è la seguente:

$$T^{fud} = (T^a + T^f + T^d) * CA * CR$$

dove:

T^a - rappresenta l'importo della tariffa base relativa al servizio acqua.

T^f - rappresenta l'importo della tariffa di fognatura, se soggetta.

T^d - rappresenta l'importo della tariffa di depurazione, se soggetta.

CA - rappresenta il consumo medio annuo dell'Utenza degli ultimi tre anni.

CR - rappresenta il coefficiente dello sconto pari al 30%.

3. È previsto un ulteriore sconto per gli Utenti che versano in condizioni di documentato disagio e che hanno ricevuto un corrispettivo elevato relativo ad una prestazione erogata dal Gestore. A questi Utenti potrà essere applicato uno sconto fino al 50% dell'importo del corrispettivo.
4. È previsto inoltre, su richiesta dell'Utente, un ulteriore beneficio che permetterà, in caso di morosità pregressa, di utilizzare parte del Fondo destinato al F.U.D. per compensare eventuali insoluti in carico all'Utenza. Questo beneficio sarà oggetto di valutazione, da parte del Gestore circa gli importi da destinare a copertura degli insoluti.

Art. 8 - Periodo di validità delle agevolazioni e loro modalità di erogazione

1. Le agevolazioni tariffarie concesse alle Utenze dirette, di cui agli articoli 2-7, saranno erogate immediatamente dopo la data di accettazione della richiesta; la loro competenza è annuale e fa riferimento ai consumi dell'anno di presentazione. L'agevolazione tariffaria relativa al periodo dei consumi intercorrente dall'inizio dell'anno fino alla data di presentazione della richiesta sarà oggetto di conguaglio nella prima bolletta utile.

Art. 9 – Applicazione retroattiva del Bonus su Utenza debole

1. Nel caso in cui, in fase di controlli eseguiti per le verifiche svolte sull'attività del recupero del credito, su segnalazione dell'utente stesso o di terzi (es. assistenti sociali, amministrazioni comunali ecc.), GAIA S.p.A. dovesse venire a conoscenza che l'utenza oggetto di limitazione/sospensione/disattivazione, rientra nelle condizioni per essere considerato utente debole e quindi non disalimentabile, si procede con le seguenti modalità:
 - riapertura dell'Utenza nei tempi previsti dalla Carta del Servizio;

- per quanto concerne il debito relativo agli insoluti dell'anno corrente, si prevede la parziale/totale compensazione tramite il riconoscimento di un importo pari al totale della/e agevolazione che avrebbe avuto in caso di presentazione nei termini della richiesta di accesso ai Bonus, previa presentazione dell'ISEE in corso di validità;
- per quanto concerne il debito derivante dagli insoluti degli anni pregressi, lo stesso sarà relazionato su un documento da presentare al Gestore per valutarne la copertura con il fondo dedicato alle Utenze Disagiate a fine dell'anno;
- copertura di eventuali costi derivanti dalle attività (es. chiusura, riapertura voltura, preventivi ecc..).

In caso di manomissione del contatore si procede con:

- denuncia alle autorità competenti, attraverso il modello di lettera dedicato.
- comunicazioni alle Autorità competenti in materia (Asl/Amministrazione comunale).
- addebito dei relativi costi previsti dal Regolamento del SII.

Art. 10 - Comunicazione della risposta

1. Il termine massimo di comunicazione della risposta all'Utente da parte del Gestore è di 60 giorni di calendario dalla data di protocollo della richiesta

Art. 11 – Promozione e diffusione del regolamento

1. GAIA S.p.A. provvederà a dare adeguata informazione riguardo il presente Regolamento attraverso i consueti canali di comunicazione.

Art. 12 – Finanziamento delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono finanziate e stabilite annualmente dal Gestore.
2. Qualora non venisse utilizzato l'intero importo a disposizione del F.U.D., le somme residue andranno ad integrare le risorse dell'anno successivo.

Art.13 – Contatti utili

Contatti GAIA S.p.A.:

Sito web sezione contatti: <https://www.gaia-spa.it/index.php/contatti>

Numero Verde Consulenza Clienti: 800-223377 da telefono fisso o 199-113377 da telefonia mobile

Pec: commerciale.gaia-spa@legalmail

Fax: 0584 2804246

Sportello OnLine: accessibile al link <https://sportelloweb.gaia-spa.it/>

Indirizzo di posta: GAIA S.p.A., Casella Postale n.199, 55045 Marina di Pietrasanta (Lucca)